REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DDL concernente "Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua sarda e delle altre varietà linguistiche della Sardegna"

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Finalità

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna) così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) la Regione tutela, valorizza e promuove l'uso della lingua sarda, nelle sue diverse espressioni, quale lingua di identità storica della Sardegna e parte del patrimonio storico, culturale e umano della comunità regionale. Promuove inoltre la ricerca storica ed esercita una politica attiva di conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni, quali componenti essenziali dell'identità della comunità regionale e del popolo sardo.

2. Con la presente legge la Regione promuove e sostiene le iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e incrementare l'uso della lingua sarda nel territorio di riferimento. La Regione promuove il riconoscimento dei diritti linguistici di ogni cittadino, la diversità linguistica e culturale, il sostegno verso un processo di identificazione della comunità regionale nel concetto, costituzionalmente riconosciuto, di popolo sardo.

3. La presente legge è finalizzata ad ampliare l'uso della lingua sarda nel territorio di riferimento, nel rispetto della libera scelta di ciascun cittadino. I servizi in lingua sarda che gli enti pubblici e i concessionari dei pubblici servizi assicurano sono opportunità per i cittadini che vi aderiscono in base alla propria libera scelta.

4. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie, promuove e incentiva, altresì, la conoscenza e l'uso della lingua sarda presso le comunità dei corregionali in Italia e nel mondo.

5. La presente legge, unitamente alle disposizioni emanate a tutela della lingua catalana e delle varietà linguistiche sassarese, gallurese e ligure delle isole del Sulcis, promuove il multilinguismo come valore di coesione europea e attua le politiche della Regione a favore delle diversità linguistiche e culturali.

Articolo 2
Principi

1. Con la presente legge la Regione concorre nell'ambito delle proprie competenze all'attuazione dei principi espressi:

a) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

b) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e

del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);

c) dallo Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;

d) dai documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;

e) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992;

f) dall'articolo 3 del Trattato costituzionale dell'Unione Europea, ratificato dal Parlamento italiano con legge 7 aprile 2005, n. 57 (Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004).

2. La presente legge attua i principi della legislazione statale quadro in materia, e in particolare della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), tenuto conto dei principi e delle disposizioni della legge regionale 15 ottobre 1996, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna) che vengono accolti nel presente testo.

Articolo 3
Territorio di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nel territorio di insediamento del gruppo linguistico sardo, minoranza linguistica storica più numerosa all'interno dello stato italiano, delimitato ai sensi dell'articolo 3 della legge quadro statale 482/99.

2. Quando la minoranza linguistica sarda è distribuita su territori provinciali diversi può costituire organismi di coordinamento e di proposta che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere. Le enclave linguistiche di lingua sarda situate all'interno di altre varietà linguistiche sono riconosciute e tutelate dall'Amministrazione Regionale e da quelle provinciali di riferimento o di elezione.

3. Particolari iniziative per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio linguistico sardo possono essere sostenute dalla Regione anche in aree escluse dal territorio di cui al comma 1.

4. La Regione può stipulare intese con gli enti locali territoriali allo scopo di sostenere la lingua sarda nelle aree delimitate secondo la procedura di legge. L'assessorato regionale della Pubblica Istruzione, di concerto con il Dipartimento degli Affari Regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiorna l'elenco dei territori delimitati e lo comunica a tutti gli organismi interessati.

Articolo 4
Rapporti con le altre comunità linguistiche

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di collaborazione tra enti e istituzioni che promuovono e valorizzano la lingua sarda e gli enti e istituzioni che promuovono e valorizzano le altre varietà linguistiche presenti in Sardegna in particolare nei settori della linguistica, dell'istruzione, della formazione e dei mezzi di informazione e comunicazione comprese le nuove tecnologie di Internet.

2. La Regione promuove, altresì, rapporti di collaborazione tra le minoranze linguistiche di identità storica sarda e catalana con le altre varietà linguistiche presenti nel territorio: la sardo-corsa (sassarese, gallurese) e ligure (tabarchina). Particolare attenzione viene posta anche alle varietà linguistiche venete di Arborea, istriane di Fertilia e agli idiomi delle popolazioni nomadi (Rom, Sinti) e immigrate di recente.

3. La Regione sostiene finanziariamente i progetti degli enti locali e territoriali riguardanti le varietà alloglotte affinché, nei territori di competenza, tali varietà abbiano identica protezione a quella della lingua sarda nel suo territorio delimitato. Sugli interventi relativi alla lingua di identità storica di Alghero e sulle altre varietà linguistiche alloglotte presenti all'interno del territorio regionale, la Regione sostiene anche finanziariamente province e Comuni interessati. All'interno dell'Ufficio

Linguistico Regionale è costituita una sezione specifica per le varietà alloglotte. Alle varietà linguistiche diverse dalla lingua sarda non può essere dedicato meno del 15% dei fondi stanziati annualmente in bilancio per la presente legge.

Articolo 5
Sperimentazione e uso delle norme di riferimento della lingua sarda

1. Sono assunte come norme di riferimento della lingua sarda esclusivamente per atti e documenti in uscita dell'Amministrazione regionale quelle definite ai sensi della delibera della Giunta Regionale del 18 aprile 2006 n° 16/14.

2. Le norme, che hanno carattere sperimentale, possono essere modificate con delibera della Giunta Regionale, previo parere di una commissione di esperti nominata *ad hoc*, d'intesa con le Università di Cagliari e Sassari e gli Sportelli Linguistici delle Amministrazioni Provinciali.

3. La Regione promuove e sostiene la sperimentazione e l'uso delle norme suddette anche con la concessione dei contributi e finanziamenti previsti in applicazione della presente legge. Nelle comunicazioni orali anche ufficiali si utilizza qualsiasi variante locale.

4. Gli atti e documenti in lingua sarda della Regione, degli enti strumentali e concessionari di pubblici servizi sono redatti secondo le norme suddette. Gli enti locali territoriali, e gli altri enti, sono liberi di utilizzare o meno il codice dell'amministrazione regionale o di fare altre scelte che si riterranno più opportune.

Capo II
Uso pubblico della lingua sarda

Articolo 6
Uso pubblico della lingua sarda

1. L'uso della lingua sarda è consentito nei rapporti con la Regione, gli uffici degli enti locali e dei loro enti strumentali operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3.

2. Quando un'istanza è avviata in lingua sarda la risposta è effettuata dagli enti di cui ai commi 1 e 2 anche in tale lingua.

3. La Regione sostiene finanziariamente, coordina e organizza tutte le azioni volte a promuovere l'uso del sardo negli spazi pubblici amministrativi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche ai concessionari di servizi pubblici degli enti indicati ai commi 1 e 2, operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3.

5. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, anche in forma associata, l'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 3.

6. In nessun caso l'uso della lingua sarda nei procedimenti amministrativi può comportare l'aggravio o il rallentamento degli stessi.

7. Gli enti interessati provvedono all'applicazione progressiva delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i progetti obiettivo annuali, nell'ambito dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27.

Articolo 7
Certificazione linguistica

1. La conoscenza della lingua sarda è attestata da una certificazione linguistica rilasciata da

soggetti pubblici e privati abilitati.

2. La certificazione linguistica è aperta a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti ai sensi del comma 3.

3. Le modalità, i criteri e i requisiti per conseguire la certificazione linguistica sono definiti con criteri regolamentari da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ufficio Linguistico Regionale della Lingua Sarda promuove la ricerca, la produzione di materiali e l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per conseguire la certificazione linguistica relativa alla conoscenza orale e scritta della lingua sarda.

5. L'elenco dei soggetti pubblici e privati abilitati al rilascio della certificazione linguistica è compilato dall'Assessore della Pubblica Istruzione, su proposta dell'Ufficio Linguistico Regionale ed è aggiornato annualmente.

6. Al fine di promuovere il conseguimento della certificazione linguistica da parte del personale del comparto unico regionale, l'Ufficio Linguistico Regionale, di concerto con i singoli enti, promuove l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento e ne favorisce la frequenza anche attraverso appositi incentivi al personale. Per gli enti territoriali la Regione può stipulare intese con gli Sportelli Linguistici Provinciali.

Articolo 8
Atti e informazioni di carattere generale

1. Gli atti comunicati alla generalità dei cittadini dai soggetti di cui all'articolo 6, possono essere redatti, oltre che in italiano, anche in sardo.

2. I soggetti di cui all'articolo 6 possono effettuare la comunicazione istituzionale e la pubblicità degli atti destinata al territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3 in italiano e in sardo.

3. La presenza della lingua sarda è comunque garantita anche nella comunicazione istituzionale e nella pubblicità degli atti destinata all'intero territorio regionale.

4. Il testo e la comunicazione in lingua sarda hanno la stessa evidenza, anche tipografica, di quelli in lingua italiana.

5. La Regione riconosce, coordina e sostiene gli Sportelli Linguistici attivati almeno da tre anni dalle Amministrazioni Provinciali e gli Sportelli Linguistici attivati dalle unioni di Comuni e riconosce un contributo finanziario esclusivo o complementare a quello statale. Gli enti interessati provvedono all'applicazione progressiva delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i progetti obiettivo annuali, nell'ambito dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27.

Articolo 9
Organismi elettivi e collegiali

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 482/1999, nei Comuni che rientrano nella delimitazione di cui all'articolo 3, i componenti dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione stessa hanno diritto di usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua sarda.

2. Il comma 1 trova altresì applicazione per i consiglieri regionali, nonché per i componenti dei consigli delle associazioni intercomunali e delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Province che comprendono Comuni nei quali è riconosciuta la lingua sarda.

3. Le modalità per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua sarda sono disciplinate dagli enti di cui ai commi 1 e 2 con disposizioni dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27, nel cui ambito può essere prevista la traduzione simultanea, la ripetizione degli

interventi in lingua italiana ovvero il deposito contestuale di una sintesi dell'intervento tradotta in forma scritta.

Articolo 10
Cartellonistica in lingua sarda

1. Nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, i cartelli, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative dei soggetti di cui all'articolo 6 possono essere corredati della traduzione in lingua sarda con pari evidenza grafica rispetto all'italiano.

2. I soggetti di cui all'articolo 6 usano la lingua sarda con pari evidenza grafica dell'italiano anche nelle scritte esterne, nei supporti visivi e nei mezzi di trasporto. Qualora nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico siano previsti servizi automatici di comunicazione vocale, questi possono essere forniti anche in lingua sarda.

3. Nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, la cartellonistica stradale reca i toponimi anche in lingua sarda, secondo le modalità previste dall'articolo 11.

4. I soggetti di cui all'articolo 6 si adeguano alle previsioni del presente articolo, secondo i progetti obiettivo annuali, nell'ambito dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27.

Articolo 11
Toponomastica in lingua sarda

1. La denominazione ufficiale in lingua sarda di Comuni, frazioni e località è stabilita dalla Regione, tenuto conto delle mutazioni e varianti locali, e d'intesa con i Comuni interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le deliberazioni della Giunta regionale riguardanti le denominazioni ufficiali in lingua sarda e ogni altra questione generale concernente i toponimi in lingua sarda sono approvate con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. I soggetti di cui all'articolo 6 utilizzano entro l'area delimitata ai sensi dell'articolo 3, accanto alla denominazione in lingua italiana, anche la denominazione in lingua sarda dei Comuni, delle frazioni e delle località, definita ai sensi del comma 1.

4. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con altre amministrazioni pubbliche e con soggetti privati al fine di promuovere l'uso delle denominazioni ufficiali in lingua sarda.

5. Gli enti locali possono stabilire, su conforme delibera dei propri consigli elettivi, di adottare l'uso dei toponimi bilingui o di toponimi nella sola lingua sarda in caso di identità grafica con la lingua italiana. La Regione sostiene finanziariamente la segnaletica bilingue degli enti locali.

Capo III
Interventi nel settore dell'istruzione

Articolo 12
Lingua sarda ed educazione plurilingue

1. L'apprendimento e l'insegnamento della lingua sarda sono inseriti all'interno di un percorso educativo plurilingue che prevede, accanto alla lingua italiana, la compresenza di lingue minoritarie storiche e lingue straniere. Il percorso educativo plurilingue costituisce parte integrante della formazione a una cittadinanza europea attiva e di valorizzazione della specificità storico-identitaria della comunità regionale e del principio di riconoscimento costituzionalmente sancito della legittimità del concetto di popolo sardo.

2. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 482/1999, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, la lingua sarda è inserita nel percorso educativo, secondo le modalità specifiche corrispondenti all'ordine e grado scolastico, almeno per un'ora alla settimana nell'orario curricolare tenendo conto della potestà legislativa della Regione in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione.

3. Fatta salva l'autonomia degli istituti scolastici, al momento dell'iscrizione i genitori o chi ne fa le veci, comunicano la propria volontà di non avvalersi dell'insegnamento della lingua sarda. L'opzione espressa è valida per la durata rispettivamente, della scuola dell'infanzia, di quella primaria e di quella secondaria di primo grado e può essere modificata, su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, all'inizio di ciascun anno scolastico.

Articolo 13
Coordinamento inter-istituzionale

1. La Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna al fine di garantire un armonico inserimento della lingua sarda nel sistema scolastico e di coordinare le iniziative di politica linguistica in ambito educativo.

2. L'inserimento della lingua sarda a scuola va inteso come graduale e non impositivo. La Regione, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole pilota sul territorio con l'obiettivo di sperimentare l'insegnamento del sardo nell'orario curricolare.

3. La Regione collabora e stipula convenzioni anche con agenzie private per l'istituzione permanente di percorsi di aggiornamento e formativi abilitanti, comprensivi di azioni per la formazione iniziale e in servizio, per la scuola di specializzazione, per corsi di master e di dottorato di ricerca, per l'insegnamento o l'uso della lingua sarda secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 482/1999.

4. È istituito il Comitato tecnico permanente per l'insegnamento della lingua sarda, presso l'Assessorato Regionale della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, al fine di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell'attività svolta dalle diverse istituzioni nell'attuazione della presente legge per l'inserimento dell'insegnamento di e in sardo nell'orario curricolare.

5. Il comitato è nominato con decreto dell'Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ed è presieduto dallo stesso assessore competente o da un suo delegato. Ne fanno parte esperti di comprovata esperienza in numero non superiore a 5 escluso il Presidente.

Articolo 14
Ambito di applicazione nelle scuole

1. Nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 59/1997), e degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n°59) le scuole situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3 individuano, nella programmazione dell'insegnamento della lingua sarda, anche in aderenza alle specificità del contesto socio-culturale, il modello educativo da applicare.

2. Con atto regolamentare di attuazione emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce il piano applicativo di sistema con le articolazioni e le specificità relative ai vari ordini e gradi scolastici indicati all'articolo 12, comma 2. L'insegnamento

della lingua sarda è garantito per almeno un'ora alla settimana, o più, per la durata dell'anno scolastico, nell'ambito della quota di flessibilità dell'autonomia scolastica.

3. Nella programmazione dell'insegnamento della lingua sarda da parte delle istituzioni scolastiche sono comprese le modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue.

4. Nelle scuole secondarie di secondo grado è promossa la programmazione dell'insegnamento della lingua sarda nell'ambito dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

5. La Regione, nella fase di prima applicazione della presente legge, applica un metodo graduale e non impositivo di diffusione dell'insegnamento della lingua sarda. A questo scopo per le prime tre annualità promuove progetti-pilota nelle istituzioni scolastiche interessate a sperimentare l'insegnamento in orario curricolare della lingua sarda e agevola anche l'inserimento di figure professionali esterne certificate per l'insegnamento della lingua sarda.

Articolo 15
Sostegno finanziario alle scuole e verifica

1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, la Regione provvede al trasferimento di finanziamenti alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero delle ore di insegnamento e di uso curricolare della lingua sarda rilevate e comunicate dall'Ufficio scolastico regionale. I trasferimenti finanziari, gestiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono destinati alle spese per i docenti, anche esterni, impegnati nell'attuazione della presente legge e per le spese organizzative delle scuole. Tali risorse sono utilizzate nel rispetto delle normative e dei contratti di lavoro vigenti.

2. La Regione sostiene anche finanziariamente le iniziative di cui all'articolo 14, commi 3 e 4.

3. L'Assessore della Pubblica Istruzione, sentito il Comitato tecnico permanente per l'insegnamento della lingua sarda, sulla base delle esigenze annualmente individuate, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, propone le modalità di applicazione delle misure di sostegno finanziario previste per le istituzioni scolastiche, valorizzando quelle che applicano i modelli di insegnamento della lingua sarda più avanzati, all'interno di un quadro plurilingue, secondo lo standard europeo.

4. In collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, il Comitato tecnico permanente per l'insegnamento della lingua sarda verifica e valuta annualmente, secondo modalità concordate, lo stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua sarda nelle istituzioni scolastiche, la ricaduta sulle competenze degli studenti e la risposta delle famiglie.

5. Le singole scuole concorrono alla verifica e valutazione annuale dell'insegnamento e dell'uso della lingua sarda mediante le generali attività di verifica e valutazione svolte dalle scuole stesse.

Articolo 16
Materiale didattico

1. La Regione sostiene la produzione di materiale didattico per l'insegnamento della e nella lingua sarda, nelle sue diverse espressioni, elaborato secondo le linee indicate dal Comitato tecnico di cui all'art. 13.

Articolo 17
Docenti

1. La Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale al fine di accertare le risorse di personale docente con competenze nella lingua sarda in servizio nelle istituzioni scolastiche della Regione, per l'assunzione della dichiarazione di disponibilità individuale degli insegnanti.

2. La Regione garantisce e sostiene i percorsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti di e in lingua sarda mediante convenzioni con le Università, i consorzi universitari e altre agenzie formative presenti nel territorio regionale.

3. La Regione adotta le misure finanziarie atte a sostenere la formazione all'approccio secondo i criteri internazionali più avanzati per l'insegnamento delle lingue minoritarie e quindi per la lingua sarda, individuando adeguati percorsi formativi con le Università competenti, con l'Ufficio scolastico regionale e con le istituzioni scolastiche.

4. All'Università sono destinate risorse volte esclusivamente alla formazione di insegnanti di lingua sarda e operatori della lingua di minoranza nella pubblica amministrazione e nei mezzi di comunicazione. Si incentiva l'istituzione di cattedre, anche a contratto, purché veicolari. La Regione sostiene la ricerca nel campo della pianificazione linguistica, sociolinguistica e della rinascenza delle lingue in pericolo.

Articolo 18
Interventi di promozione

1. La Regione realizza iniziative d'informazione e di sensibilizzazione rivolte alle famiglie per diffondere la conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche del piano di introduzione della lingua sarda nel sistema scolastico.

2. Secondo le disposizioni della legge 482/1999, la Regione concorre a sostenere le iniziative di insegnamento della lingua sarda rivolte agli adulti, attivate da soggetti pubblici e privati, purché certificati, dalle scuole e da altri soggetti riconosciuti.

3. La Regione promuove corsi e iniziative specifiche dedicate all'insegnamento della lingua sarda per gli immigrati presenti nelle aree delimitate.

4. Forme particolari di promozione, avvicinamento e insegnamento della lingua sarda sono attivate per le popolazioni di origine sarda residenti all'estero.

5. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti, le modalità e i criteri per il sostegno finanziario degli interventi previsti dal presente articolo. Il regolamento è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 19
Insegnamento volontario della lingua sarda

1. Al fine di favorire l'apprendimento e l'uso della lingua sarda da parte dei cittadini, la Regione promuove l'attività di volontariato per l'insegnamento della lingua sarda.

2. Per le finalità del comma 1 è istituito il registro dei volontari per l'insegnamento della lingua sarda.

3. Possono essere riconosciuti volontari le persone maggiorenni di madrelingua sarda, o che diano prova di capacità attiva orale e scritta della lingua che dichiarano la propria disponibilità ad effettuare a titolo gratuito, secondo modelli organizzativi e con modalità operative definite dall'Assessorato della Pubblica Istruzione, attività dirette a diffondere la conoscenza e l'uso della lingua sarda. Potrà essere riconosciuto un rimborso spese.

Capo IV
Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione

Articolo 20

Radio e televisione

1. La Regione sostiene la produzione di materiali audiovisivi in lingua sarda allo scopo di darne massima diffusione.

2. Nel settore televisivo, la Regione, sostiene la produzione e l'emissione di programmi in lingua sarda nelle sue diverse espressioni. Il sostegno è proporzionato alla copertura territoriale e alle modalità di inserimento nel palinsesto. I fondi sono impegnati almeno per il 75 per cento per la produzione di cui almeno il 60 per cento è realizzata da produttori indipendenti. Si sostengono anche le produzioni veicolate attraverso la tv e la radio via Internet. Il sostegno è proporzionato alla percentuale di programmi trasmessi in lingua sarda e a quelli prodotti in proprio.

3. La Regione sostiene le emittenti radiofoniche che trasmettono programmi in lingua sarda. Il sostegno è proporzionato alla percentuale di programmi trasmessi in lingua sarda e a quelli prodotti in proprio.

4. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione sostiene e favorisce le emittenti televisive e radiofoniche che utilizzano la lingua sarda in almeno il 25 per cento della propria programmazione.

5. Nei mezzi di comunicazione audiovisivi della Regione è garantita un'adeguata presenza della lingua sarda. La Regione stipula convenzioni con la Rai al fine di attivare trasmissioni e programmi in lingua sarda.

6. La Regione promuove la lingua sarda attraverso una sua rivista periodica, una radio digitale e una web tv diffusa attraverso i siti ufficiali della Regione e canali digitali-satellitari.

Articolo 21
Stampa e altre produzioni

1. La Regione incentiva e sostiene le pubblicazioni periodiche scritte interamente o prevalentemente in lingua sarda, nelle sue diverse espressioni. La Regione può stipulare, altresì, convenzioni con case editrici di quotidiani e periodici di informazione maggiormente diffusi che garantiscono un'informazione regolare e di qualità in lingua sarda.

2. La Regione, altresì, sostiene:

a) l'edizione, la distribuzione e la diffusione di libri e pubblicazioni in formato cartaceo, informatico o multimediale interamente o prevalentemente in lingua sarda nelle sue diverse espressioni;

b) la produzione e la diffusione di opere cinematografiche, teatrali e di musica cantata interamente o prevalentemente in lingua sarda nelle sue diverse espressioni.

3. Nelle pubblicazioni periodiche della Regione è garantita un'adeguata presenza della lingua sarda.

Articolo 22
Internet e nuove tecnologie

1. La Regione incentiva e sostiene la presenza della lingua sarda nell'ambito delle tecnologie informatiche, in particolare su internet, in formato testuale e audiovisivo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene con misure adeguate la ricerca, la produzione, la commercializzazione e l'uso di strumenti informatici e tecnologici in lingua sarda tesi a un uso corretto della lingua.

3. La Regione favorisce, inoltre, l'uso della lingua sarda nei siti internet degli enti pubblici di cui all'articolo 6 e dei soggetti privati ai quali si riconosca una significativa funzione sociale.

4. Sarà utilizzata anche, quale veicolo per la diffusione della lingua sarda, la Digital Library

regionale quale Biblioteca nazionale della Sardegna.

Articolo 23
Regolamento per gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione

1. Con atto emanato dall'Assessore della Pubblica Istruzione, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dalle disposizioni del presente Capo compresi interventi che riguardino rapporti con la concessionaria del pubblico servizio radiotelevisivo.

Capo V
Interventi a favore delle realtà accademiche e associative

Articolo 24
Realtà associative e accademiche

1. La Regione riconosce una speciale funzione di servizio ai soggetti pubblici e privati che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua sarda e che dispongono di strutture stabili e di un'adeguata organizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene l'attività dei soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale con specifici finanziamenti.

3. La Regione può promuovere, in collaborazione con gli atenei isolani, gli sportelli linguistici provinciali e le associazioni di tutela riconosciute, la creazione di fondazioni e istituti con un ruolo di primaria importanza nella politica linguistica, sostenendone il perseguimento delle finalità istituzionali di alto valore scientifico nell'ambito della lingua sarda. Le finalità di fondazioni e istituti devono essere improntante alle attività di pianificazione e rinascenza linguistica con standard operativi di livello europeo.

4. La Regione promuove e sostiene la creazione di corsi di insegnamento, cattedre, studio, nonché ricerche, di e sulla lingua sarda presso istituzioni accademiche sarde, italiane ed estere. Il 70 per cento delle iniziative deve essere improntato all'uso veicolare della lingua nell'insegnamento. Le iniziative sono finalizzate alla formazione di insegnanti e operatori della politica linguistica.

Capo VI
Programmazione

Articolo 25
Piano generale di politica linguistica

1. Il Piano generale di politica linguistica (PGPL) è definito di norma ogni cinque anni, all'inizio della legislatura, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) garantire ai cittadini di lingua sarda l'esercizio dei diritti linguistici;

b) promuovere l'uso sociale della lingua sarda e il suo sviluppo come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna;

c) pur nel rispetto delle espressioni linguistiche locali, perseguire una politica linguistica unitaria mediante il coordinamento delle azioni programmate da altri enti e istituzioni pubbliche e private;

d) stabilire le priorità degli interventi regionali nel settore dell'istruzione;

e) fissare criteri e priorità per interventi nel settore dei mezzi di comunicazione e per il sostegno alle realtà associative.

2. Il PGPL è suddiviso per tipologie di soggetti. Per ogni tipologia sono previste specifiche aree di intervento e, per ognuna di esse, progetti obiettivo alternativi. Il PGPL stabilisce, altresì, le modalità

di valutazione delle iniziative realizzate e gli strumenti di verifica dei risultati raggiunti da ogni soggetto. Esso è approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dall'Assessore della Pubblica Istruzione, sentita la Commissione consiliare competente.

Articolo 26
Piano delle priorità di intervento

1. In base al PGPL e tenendo conto delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, adotta annualmente il Piano delle priorità di intervento, contenente gli obiettivi da raggiungere nell'anno.

2. Il Piano delle priorità di intervento stabilisce quali iniziative previste dalla presente legge sono ritenute prioritarie e quante risorse sono destinate a ciascun settore o gruppo di interventi.

3. Il Piano delle priorità di intervento è corredato dei relativi bandi e indica le procedure per la presentazione di progetti per i quali viene richiesto il finanziamento.

4. Al fine di garantire la trasparenza, al piano sono allegati anche i criteri di massima per la valutazione di progetti.

Articolo 27
Piani di politica linguistica

1. La Regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi approvano ogni cinque anni, un Piano speciale di politica linguistica (PSPL) al fine di stabilire, sulla base del Piano generale di politica linguistica (PGPL), i progetti obiettivo da raggiungere annualmente nell'ambito di ogni area di intervento, con scadenze che in nessun caso potranno superare la durata del piano stesso.

2. La Regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi prevedono nei piani speciali di politica linguistica l'adeguamento progressivo dell'organizzazione e delle strutture tecniche per dare attuazione a quanto previsto nel Capo II.

3. L'approvazione e la conforme applicazione dei Piani speciali di politica linguistica costituiscono per gli enti locali e per i concessionari di pubblici servizi condizioni per l'ottenimento dei finanziamenti di cui alla presente legge negli anni successivi.

Capo VII
Attuazione e verifica

Articolo 28
Ufficio Regionale della Lingua Sarda

1. È istituito presso l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Direzione Generale dei Beni Culturali, Servizio Lingua e Cultura Sarda, il settore denominato Ufficio Regionale della Lingua Sarda quale organo tecnico-specialistico in materia di politica e pianificazione linguistica dell'Amministrazione regionale nelle seguenti attività:

a) ricerche ed elaborazioni scientifiche e statistiche a supporto delle politiche regionali in materia di valorizzazione della lingua sarda e delle varietà alloglotte;

b) predisposizione degli strumenti normativi, regolamentari ed operativo-scientifici per l'implementazione della pianificazione linguistica e per lo sviluppo della politica linguistica regionale;

c) gestione e coordinamento dei servizi linguistici territoriali e implementazione dell'uso locale e regionale della grafia ufficiale dell'Amministrazione Regionale;

d) vigilanza e controllo sulle politiche linguistiche regionali;

f) informazione all'utenza e promozione della politica linguistica.

2. All'Ufficio Regionale della Lingua Sarda compete inoltre in particolare:

a) proporre il Piano generale di politica linguistica per la lingua sarda e proporre annualmente le priorità di intervento, anche tenendo conto delle disponibilità finanziarie;

b) implementare le norme di riferimento per la lingua scritta dell'Amministrazione regionale;

c) fornire consulenza per la predisposizione di bandi per l'assegnazione dei contributi finanziari a istituzioni, enti e associazioni impegnate nell'applicazione della presente legge;

d) istituire, anche in collaborazione con altri soggetti, un sistema di certificazione per i fini di cui all'articolo 7 secondo le linee indicate dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue adottato con risoluzione del Consiglio d'Europa del novembre 2001;

e) verificare annualmente l'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua sarda;

f) promuovere ed effettuare studi, ricerche e produzioni di materiali utili per la politica linguistica e la ricerca scientifica sulla lingua sarda;

g) promuovere e assegnare borse di studio e assegni di ricerca sulla pianificazione linguistica e la politica linguistica;

h) coordinare, nel rispetto delle singole autonomie, la politica linguistica degli enti locali e gli Sportelli Linguistici Provinciali;

3. L'Ufficio Regionale della Lingua Sarda è inquadrato all'interno del Servizio Lingua e Cultura Sarda, Direzione Generale dei Beni Culturali ed è sottoposto ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore Regionale della Pubblica Istruzione; esso ha sede in Cagliari.

4. Sull'operato dell'ufficio, e sulle materie di politica linguistica non espressamente escluse, vigila il Comitato scientifico per l'uso sociale della lingua. I componenti del comitato non possono essere più di 3 e sono nominati con decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione. I componenti del comitato scientifico sono scelti tra personalità competenti della politica linguistica pianificativa in Sardegna che dimostrino conoscenza attiva, passiva e scritta della lingua.

5. Il personale dell'Ufficio è scelto mediante selezione pubblica per titoli-colloquio e/o mediante utilizzo di personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale o in comando da altri enti pubblici previa acquisizione orale e scritta delle effettive capacità attive e passive linguistiche.

6. La prima dotazione organica del personale dell'Ufficio è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente e di concerto con l'Assessore competente in materia di personale. Si individuano profili professionali relativi alla traduzione, ricerca sul campo e pianificazione linguistica.

Articolo 29
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni annuali sullo stato d'attuazione della presente legge, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Le relazioni, anche sulla base delle verifiche effettuate e delle informative prodotte dall'Ufficio Regionale, rispondono ai seguenti quesiti:

a) quali sono le scelte adottate dai diversi soggetti nei Piani speciali di politica linguistica rispetto agli obiettivi fissati nel Piano generale e quali gli interventi realizzati, con evidenza degli eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;

b) quali sono le criticità riscontrate nella programmazione e gestione dei diversi interventi, avuto anche riguardo alle scelte allocative delle risorse disponibili;

c) quale è lo stato di applicazione dell'insegnamento della lingua sarda nelle istituzioni scolastiche e quali percorsi formativi di livello universitario sono stati attivati per l'abilitazione all'insegnamento del sardo.

3. Ogni cinque anni, prima della presentazione alla competente Commissione consiliare del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sui risultati ottenuti in termini di ampliamento dell'uso della lingua sarda. In particolare il rapporto contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura gli interventi realizzati hanno contribuito a rafforzare l'esercizio del diritto all'uso della lingua sarda nel territorio di riferimento rispetto alla situazione antecedente all'entrata in vigore della presente legge, specie nei rapporti con l'amministrazione regionale, le amministrazioni locali e i concessionari di pubblici servizi;

b) quali sono state le eventuali variazioni alla delimitazione del territorio di insediamento del gruppo linguistico sardo;

c) quale è stata la risposta data dalle famiglie nella scelta dell'insegnamento della lingua sarda e quale è la loro opinione circa la ricaduta sulle competenze degli alunni e degli studenti, in particolare riguardo alle iniziative di uso veicolare della lingua sarda per l'apprendimento di altre discipline.

4. Le relazioni e i rapporti sono resi pubblici, unitamente ai documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Gli esiti della valutazione del Consiglio costituiscono riferimento per le scelte del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo.

Articolo 30
Conferenza di verifica e di proposta

1. Il Presidente della Regione, di concerto con L'Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, convoca, almeno una volta ogni tre anni, e comunque non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura, una Conferenza di verifica e di proposta per verificare l'attuazione della presente legge.

Capo VIII
Norme transitorie e finali

Articolo 31
Norme transitorie

Articolo 32
Norme finali

Articolo 33
Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni della legge regionale 26/1997:

art. 5
art. 6
art. 12
art. 13
art. 14
comma 2 dell'art. 15
comma 2 dell'art. 16
art. 17
art. 18
art. 19
art. 20
art. 21
art. 22
art. 24
art. 25

Si intendono abrogate anche le disposizioni normative successive o integrative di questi articoli.

2. È abrogato l'articolo 82 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali".

Articolo 34
Norme finanziarie